

Dalle "Notizie in evidenza" ...

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA
POLIZIA DELLE FRONTIERE – N. 400/A/2012/12.340:

MODIFICHE AL D.P.R. 445/2000 – CITTADINI STRANIERI NON
COMUNITARI E CERTIFICAZIONI.

La presente circolare per chiarire alcuni aspetti della legge 12 novembre 2011, n. 183 che non è intervenuta sulla previsione contenuta nel precedente articolo 3 del D.P.R. 445/2000, comma 2 ove la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero è esplicitamente esclusa dal campo di applicazione del testo unico in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, si è concluso che:

- ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le Amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei provvedimenti disciplinari del testo Unico 286/98 e dal relativo Regolamento di attuazione:
- nelle ipotesi sopra indicate, sulle certificazioni **non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinanti dalle norme sull'immigrazione".**

Con altra circolare n. 3/2012 è stato tra l'altro chiarito che l'attestato di idoneità abitativa, previsto dall'art. 29 del novellato decreto legislativo 286/98 e che si concretizza in un attestato di conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali non assume la natura di certificato e, di conseguenza, non può essere sostituito da autocertificazioni.

Il procedimento per ottenere la cittadinanza non rientra nella previsione contenuta nell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 445/2000. che esclude dal campo di applicazione della semplificazione amministrativa i soli procedimenti relativi alla condizione del cittadino straniero non comunitario e all'immigrazione.

Trattandosi di una deroga ad un principio generale non è estensibile a ipotesi non espressamente previste.

Tra l'altro, che il procedimento relativo alla cittadinanza non sia assimilabile a quello relativo alla condizione del cittadino straniero non comunitario e all'immigrazione è dimostrato anche dallo stesso art. 9 bis che fa espressamente riferimento all'elezione, all'acquisto, al riacquisto e alla rinuncia o alla concessione della cittadinanza. E' indubbio quindi che il legislatore del 2009, modificando la legge 91/92, ha voluto prevedere l'allegazione dei certificati non solo per i cittadini stranieri ma anche per coloro che intendano rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare dopo averla perduta. **Al procedimento della cittadinanza si applicano, pertanto, le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 445 del 2000 in tema di acquisizione d'ufficio della documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall'art. 40, comma 02, del citato D.P.R. 445/2000 "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".**

Resta fermo che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.R. 445/2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano si deve procedere all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese di provenienza ;essa deve essere tradotta e legalizzata dalle autorità aventi sede nel paesi di origine.